

78. **Sentenza 2 novembre 1915** nella causa **Forrer**.

L'inadempimento degli obblighi del fallito di cui agli Art. 222, 228 e 229 LEF può solo avere effetti penali. — Anche il debitore di ignota dimora può prevalersi del beneficio dell'art. 92 LEF. — Il debitore, che era domiciliato in Svizzera nel momento del pignoramento o della dichiarazione di fallimento godrà di quel beneficio anche se in seguito dimora all'estero.

A. — Con decreto 16 aprile 1915 il Pretore di Lugano pronunciava il fallimento di Augusto Forrer in Lugano, proprietario dell'Hôtel de la Paix in Lugano. L'ufficio di Lugano, prendendo atto che il debitore, partendo da Lugano, vi aveva costituito suo rappresentante Enrico Bernasconi, comunicava il 17 maggio 1915 a quest'ultimo che non poteva mettere a sua disposizione gli oggetti impignorabili a sensi dell'art. 92 LEF, perchè il debitore, assente all'estero e di ignota dimora, non aveva il diritto di invocare quel disposto.

Contro questo provvedimento Enrico Bernasconi ricorse in nome del fallito all'Autorità di Vigilanza. Al ricorso esso allegava una procura generale in suo favore, colla firma del mandante vidimata sotto la data: « St-Geours-de-Mareme (Landes) 12 maggio 1915. »

B. — Con sentenza 13 settembre 1915 l'Autorità cantonale di Vigilanza respinse il ricorso sulla scorta dei seguenti motivi: risulta dagli atti e dalle informazioni assunte che appena dichiarato il fallimento il debitore si rese latitante ed è d'ignota dimora, di modo che tutte le operazioni fallimentari dovettero venir eseguite dall'Ufficio senza la cooperazione del fallito. Ora, anche a prescindere dall'irregolarità della procura conferita a E. Bernasconi, la quale non contiene nè la data, nè il luogo dell'emissione, il fallito non può farsi rappresentare da terzi nei rapporti coll'Amministrazione fallimentare, specie per gli effetti degli art. 222, 228 e 229 LEF. Del resto, il fallito di cui è ignota la dimora non può invocare la

protezione degli art. 92 e 224 LEF (RU ed. sep. 14 pag. 177*).

C. — Si è contro questo giudizio che Bernasconi, agendo in nome di Forrer, ricorre al Tribunale federale. Esso domanda che, annullata la querelata sentenza, sia fatto obbligo all'Ufficio di mettere a disposizione del ricorrente quale rappresentante del fallito i beni impignorabili a mente dell'art. 92 LEF.

Considerando in diritto:

1. — Non occorre decidere se il fallito debba adempiere personalmente gli obblighi di cui agli art. 222, 228 e 229 LEF: anche in caso affermativo la loro inosservanza altro effetto non potrebbe avere se non di esporre il fallito alle conseguenze penali previste dalle leggi di attuazione, non di privarlo del beneficio di cui all'art. 92 LEF.

A torto poi l'Autorità cantonale qualifica di irregolare la procura conferita dal fallito a Bernasconi. La legge non prevede forma speciale per la costituzione di un mandato: la procura generale in atti colla firma vidimata del mandante e concernente appunto anche le operazioni fallimentari in corso è pienamente regolare. Del resto, l'ufficio di Lugano nella sua comunicazione 17 maggio ha formalmente riconosciuto Bernasconi quale rappresentante del debitore.

2. — Infondata è pure la querelata sentenza in quanto essa ammette che il debitore di ignota dimora non possa invocare l'art. 92 LEF. Né il testo, nè lo spirito della legge giustificano quest'interpretazione. Nel caso in esame poi il debitore ha nominato un mandatario il quale può esercitare nel nome del mandante tutti i diritti che a questi competono, anche nel caso che il suo domicilio non fosse noto all'ufficio. Vero è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha ammesso che il debitore domiciliato all'estero non può prevalersi dell'art. 92 (RU ed.

sep. 14 pag. 177*): ma questo principio non può trovare applicazione nella specie, poichè a decidere dell'applicabilità dell'art. 92 è determinante il domicilio del debitore nel momento del pignoramento o della dichiarazione di fallimento. Nel caso in esame il debitore dimorava certamente ancora a Lugano quando fu dichiarato il fallimento, perchè, se ciò non fosse, il fallimento non avrebbe potuto venir aperto in quel luogo. Del resto l'istanza cantonale accerta che il fallito abbandonò il paese dopo il decreto di fallimento.

3. — Dubbio sarà invece se il beneficio di cui all'art. 92 LEF non debba venir rifiutato a chi lo domanda per mezzo di un mandatario, ove risulti dalle circostanze in cui il debitore si trova che nè lui nè la sua famiglia non potranno servirsi personalmente dei beni asserti impignorabili. Ma nella fattispecie non è stabilito che concorrano queste circostanze, poichè, quantunque il debitore abbia abbandonato il suo domicilio e che il nuovo non sia noto alle Autorità, non è escluso che abbia affidato al suo rappresentante in Lugano il compito di trasmettere al suo nuovo indirizzo i mobili impignorabili. Comunque, non fu neanche asserito che nelle condizioni in cui il debitore si trova questi beni gli siano inutili o che esso non possa servirsene.

Se l'ufficio non ha ancora designato gli oggetti impignorabili, esso dovrà farlo a mente dell'art. 32 del regolamento concernente l'amministrazione degli Uffici dei fallimenti 13 luglio 1911. Questo provvedimento, impugnabile dal debitore e dai creditori, dovrà venir loro comunicato nel modo prescritto dagli art. 31 e 32 di detto regolamento.

Pronuncia:

Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi.

* Ed. gen. 37 N° 71.

79. Entscheid vom 2. November 1915 i. S. Kunz.

Recht des Konkursbeamten, einem Gläubigervertreter nur gegen Ausweis über die Bevollmächtigung Geldbeträge auszuzahlen.

A. — Der Rekurrent Friedrich Kunz, Notar in Biel, handelte im Konkurse des G. Single als Vertreter der Ehefrau des Gemeinschuldners, ohne eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. Das Konkursamt Biel sandte ihm alle für Frau Single bestimmten Mitteilungen zu, weigerte sich aber, ihm ohne Vorlegung einer schriftlichen Vollmacht die Konkursdividende im Betrage von 951 Fr. 45 Cts. auszuzahlen.

B. — Hiegegen erhob der Rekurrent Beschwerde mit dem Begehren, das Konkursamt sei anzuhalten, ihm den Betrag gegen gehörige Quittung auszuhändigen oder durch die Post zuzustellen.

Er machte geltend, das Konkursamt habe durch sein bisheriges Verhalten die Bevollmächtigung anerkannt und zudem sei das Verlangen nach der Vorlegung einer schriftlichen Vollmacht ungesetzlich.

Die Aufsichtsbehörde des Kantons Bern wies die Beschwerde durch Entscheid vom 9. Oktober 1915 mit folgender Begründung ab: « Wenn auch zugegeben ist, » dass das Bundesgericht (— unter Einschränkung der » in der frühern bundesrätlichen Praxis (vgl. Archiv I » N° 1, II N° 31) vertretenen, auch von BLUMENSTEIN, » Handbuch p. 149 befürworteten Auffassung, dass die » Vorlage einer Vollmacht seitens des vertraglichen Ver- » treters eines Gläubigers vom Betreibungsbeamten jeder- » zeit verlangt werden könne und von ihrer Beibringung » die Fortsetzung des Verfahrens abhängig gemacht » werden könne —) in einem neueren Entscheid (Pra- » xis II pag. 25) entschieden hat, es würde dem » Sinne und Geist des Gesetzes widersprechen, wenn » man von einem « agent d'affaires » verlangen würde,